

Rattazzi il desiderio della Camera che egli continui nel suo ufficio sino al termine della presente Sessione.

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti la proposta del deputato Minghetti.

(È approvata all'unanimità.)

Di quest'unanimità sarà resa testimonianza al nostro onorevole presidente.

Il signor deputato Gallenga insiste sulla sua domanda, perchè sia immediatamente nominato un altro vice-presidente?

GALLENGA. Insisto.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Propongo che debba aspettarsi la risposta del nostro onorevole presidente, e che sia rimandata all'ordine del giorno di domani la nomina di un vice-presidente.

PRESIDENTE. Il signor Di San Donato propone che si porti all'ordine del giorno di domani la nomina di altro vice-presidente.

Siccome questa proposta è sospensiva, ha la precedenza su quella del deputato Gallenga.

GALLENGA. Aderisco alla proposta dell'onorevole Di San Donato.

PRESIDENTE. Accettando il signor Gallenga, se nessun altro domanda la parola, si intenderà posta all'ordine del giorno di domani la nomina di un vice-presidente.

(È posta all'ordine del giorno di domani.)

(Il deputato Muratori presta il giuramento.)

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SUL RINNOVAMENTO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE
IN TOSCANA.**

PRESIDENTE. Viene in primo luogo all'ordine del giorno la proposta di legge intitolata: « Nuova proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana. »

Il progetto della Commissione consta di due articoli così concepiti:

« Art. 1. Il termine assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana, nei modi e forme stabiliti dalla legge del dì 8 luglio 1860, è prorogato a tutto il mese di febbraio 1862. »

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

Domando al signor ministro se accetta il progetto della Commissione.

MIGLIETTI, ministro per la grazia e giustizia. Sì. Sarà però necessario fare una modificazione al secondo articolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa legge.

Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa, e l'articolo 1 è approvato.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione. »

PANATTONI. L'articolo che ora si propone è inteso a rendere più certa la pronta attuazione della legge; ma nel seno della Commissione è stato osservato che questo scopo si

raggiungerebbe meglio, dicendo: « La presente legge avrà vigore al cominciare del 1° gennaio 1862. »

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli accetta questa proposta?

MIGLIETTI, ministro. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni propone ed il ministro accetta che l'articolo 2 sia così concepito:

« La presente legge avrà vigore a cominciare dal 1° gennaio 1862. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Favorevoli	208
Contrari	6

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.**

PRESIDENTE. Continua la discussione sul progetto di legge per la tassa di registro.

La discussione è rimasta all'articolo 7.

MINGHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI. Ieri ebbi l'onore di proporre alla Camera un emendamento all'articolo 6, il quale fu accettato. Mi proponeva in appresso di proporre un altro articolo, che sarebbe il settimo della legge; ma, siccome si è dovuto sospendere la discussione, così io non ho potuto esporre pienamente il mio concetto.

Stabilito il principio che la materia imponibile si desume dall'essere o dal non essere nel territorio del regno, e non già dall'individuo che la possiede, io volevo in appresso, con un articolo speciale, togliere pure i pericoli i quali potrebbero derivare dalla frode in questa materia.

L'articolo che io propongo è così semplice, che, spero, non troverà nella Camera alcuna opposizione. Esso sarebbe l'articolo 7, e verrebbe così concepito:

« L'esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti agli effetti del precedente articolo. »

Ognun vede che in principio rimane inalterato l'articolo 6; solo con quest'articolo si chiede la prova dell'esistenza dei beni all'estero.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io desidererei dall'onorevole preopinante una spiegazione intorno all'articolo 7 che egli ha proposto. Egli vuole che sia stabilito se il credito si trova nel territorio dello Stato o fuori del territorio dello Stato. Per me la parola *credito* ha due relazioni: l'una che accenna al creditore, l'altra che accenna al debitore. Ora io domando: supponiamo che un credito sia di tal natura per cui il creditore si trovi, per esempio, in Francia, ed il debitore si trovi in Italia; questo credito dovrà essere considerato come esistente nel territorio dello Stato o come esistente fuori del territo-